
Votazione popolare

19 maggio 2019

Primo oggetto

**Legge federale concernente
la riforma fiscale e il
finanziamento dell'AVS (RFFA)**

Secondo oggetto

**Trasposizione nel diritto
svizzero di una modifica
della direttiva UE sulle armi
(Sviluppo di Schengen)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto**Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)**

In breve	→	4-5
In dettaglio	→	8
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

Secondo oggetto**Trasposizione nel diritto svizzero di una modifica della direttiva UE sulle armi (Sviluppo di Schengen)**

In breve	→	6-7
In dettaglio	→	36
Gli argomenti	→	42
Il testo in votazione	→	46



I video della
votazione

admin.ch/video_it

In breve

Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)

Contesto

Un'imposizione delle imprese competitiva a livello internazionale e una previdenza per la vecchiaia affidabile sono fattori chiave per la prosperità del nostro Paese. In entrambi i settori sono necessarie riforme urgenti. L'imposizione delle imprese deve essere adeguata per mantenere la sua attrattiva nel mutato contesto internazionale. L'AVS ha bisogno di mezzi supplementari per poter pagare il numero crescente di rendite.

Il progetto

Consiglio federale e Parlamento intendono creare un sistema fiscale competitivo e conforme alle regole internazionali, nonché contribuire a garantire le rendite AVS. Saranno aboliti i privilegi fiscali accordati alle imprese che operano prevalentemente a livello internazionale. In futuro, tutte le imprese saranno tassate in linea di principio secondo le stesse regole. Parallelamente, saranno incentivati fiscalmente gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo. I Cantoni riceveranno ulteriori mezzi dalla Confederazione per attuare il progetto secondo le loro esigenze e mitigare le eventuali ripercussioni per Città e Comuni. Molti Cantoni intendono abbassare le imposte sulle imprese per restare attrattivi. Queste riduzioni di imposta, benché correlate, non fanno parte del presente progetto. A breve termine le misure fiscali di Confederazione e Cantoni comporteranno minori entrate stimate a 2 miliardi di franchi all'anno (vedi «In dettaglio»). Al contempo l'AVS riceverà ulteriori 2 miliardi di franchi all'anno, quale contributo per garantire le rendite.

In dettaglio	→	8
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Per Consiglio federale e Parlamento il progetto offre una soluzione equilibrata a due problemi urgenti. Crea un sistema fiscale competitivo e conforme agli standard internazionali, con regole uguali per tutte le imprese. In questo modo si garantiscono i posti di lavoro e il gettito fiscale. Al contempo il progetto rafforza l'AVS.

admin.ch/rffa-it

Raccomandazione
dei comitati
referendari

No

Per un comitato nuovi privilegi fiscali per le grandi imprese sono inaccettabili: sarebbero a carico della popolazione e avrebbero un impatto negativo sulla formazione, sugli asili nido e sulle cure. Per gli altri comitati il collegamento tra imposte e AVS pregiudica l'espressione fedele del voto e impedisce le riforme strutturali della previdenza per la vecchiaia.

no-rffa.ch neinstaf.ch Generationenkomitee.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Trasposizione nel diritto svizzero di una modifica della direttiva UE sulle armi (Sviluppo di Schengen)

Contesto

Il diritto svizzero in materia di armi, così come quello europeo, ha l'obiettivo di lottare contro l'abuso di armi. Affinché sia sempre attuale, occorre, se necessario, adeguarlo. L'Unione europea ha modificato la sua direttiva sulle armi nel 2017. In quanto Stato partecipante a Schengen/Dublino, la Svizzera intende trasporre nel suo diritto interno questa modifica. Contro questo progetto la «Comunità d'interesse Tiro Svizzera» ha chiesto il referendum. In caso di rifiuto la collaborazione della Svizzera con gli Stati Schengen/Dublino cesserebbe automaticamente – a meno che gli altri Stati e la Commissione europea non vengano incontro alla Svizzera (cfr. riquadro p. 40).

Il progetto

La legge sulle armi prevede ora l'obbligo di contrassegnare tutte le parti essenziali di un'arma. Questo facilita alla polizia l'accertamento della provenienza delle armi. Inoltre viene migliorato lo scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen. In tal modo la polizia svizzera può sapere più facilmente a chi all'estero è stata negata, per motivi di sicurezza, la consegna di un'arma. Sono previste anche modifiche puntuali concernenti l'autorizzazione delle armi semiautomatiche. I fucili d'assalto possono tuttavia continuare a essere acquisiti in proprietà direttamente dall'esercito. Anche le altre disposizioni sono configurate in modo da poter preservare la tradizione svizzera del tiro.

In dettaglio	→	36
Gli argomenti	→	42
Il testo in votazione	→	46

La domanda che
figura sulla scheda

**Volete accettare il decreto federale del
28 settembre 2018 che approva e traspone nel
diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera
e l'UE concernente il recepimento della direttiva
(UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE
sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen)?**

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Per il Consiglio federale e il Parlamento è chiaro: la revisione parziale della legge sulle armi apporta miglioramenti puntuali per quanto concerne la protezione dall'abuso di armi e solo cambiamenti amministrativi per una parte dei tiratori. Non mette in pericolo la nostra tradizione del tiro. E assicura la collaborazione con gli Stati Schengen/Dublino.

[🔗 admin.ch/direttiva-sulle-armi](https://admin.ch/direttiva-sulle-armi)

Raccomandazione
del comitato
referendario


No

Secondo il comitato referendario il recepimento della direttiva UE sulle armi viola la Costituzione federale. Inoltre abolisce il diritto di possedere un'arma. Sarebbe la fine del tiro sportivo tradizionale. E per giunta, le modifiche sarebbero inutili per lottare contro il terrorismo e la criminalità.

[🔗 diktat-ue-no.ch/schengen-non-e-in-pericolo](https://diktat-ue-no.ch/schengen-non-e-in-pericolo)

[🔗 diktat-ue-no.ch/il-disarmo-non-e-un-compromesso](https://diktat-ue-no.ch/il-disarmo-non-e-un-compromesso)

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In dettaglio

Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)

Gli argomenti dei comitati referendari	→	16
Gli argomenti del Consiglio federale	→	18
Il testo in votazione	→	20

S'impongono riforme urgenti

La Svizzera è uno Stato economicamente forte. Oltre a offrire un contesto propizio a posti di lavoro sicuri e attrattivi, dispone di assicurazioni sociali efficienti. In due settori sono tuttavia necessarie riforme urgenti. L'imposizione delle imprese deve essere adeguata affinché il nostro Paese possa rispettare i nuovi requisiti internazionali e restare competitivo. Dopo oltre 20 anni senza una riforma globale, la situazione finanziaria dell'AVS si è fatta sempre più precaria.

Si è tratto insegnamento dai progetti respinti

Gli ultimi progetti che intendevano risolvere questi problemi sono stati respinti in votazione popolare nel 2017¹, sebbene la necessità di riforme fosse indiscussa. Consiglio federale e Parlamento hanno perciò elaborato immediatamente un nuovo progetto che ha fatto tesoro delle critiche espresse: si è così tenuto conto delle esigenze di Città e Comuni, assicurando inoltre un maggiore equilibrio tra aumento degli oneri fiscali e agevolazioni. Il finanziamento supplementare dell'AVS controbilancia lo sgravio fiscale delle imprese, garantendo all'AVS, già a partire dall'anno prossimo, una parte importante delle entrate supplementari di cui necessita con urgenza. Il Consiglio federale sta attualmente elaborando misure per garantire le rendite dell'AVS (vedi riquadro).

Riforma AVS 21

Con il progetto «AVS 21» il Consiglio federale sta preparando una riforma generale dell'AVS che mira a garantirne l'equilibrio finanziario e a mantenere il livello delle rendite. Il Consiglio federale adeguerà la Riforma AVS 21 nel caso in cui la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS sia accettata il 19 maggio 2019. La Riforma AVS 21 rimane necessaria anche se la presente legge sarà accettata, poiché quest'ultima copre soltanto una parte del fabbisogno finanziario dell'AVS. Il Consiglio federale intende sottoporre al Parlamento il progetto AVS 21 ancora nell'estate del 2019.

- 1 La legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) è stata respinta nella votazione popolare del 12 febbraio 2017 (FF 2017 2961). Il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto e la legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 sono stati respinti nella votazione popolare del 24 settembre 2017 (FF 2017 6715).

Abolizione dei privilegi fiscali

Il progetto prevede che a tutte le imprese siano applicate in linea di principio le stesse regole in materia di imposizione: i privilegi fiscali attualmente previsti per le imprese che operano prevalentemente a livello internazionale saranno dunque aboliti. Queste cosiddette società con statuto speciale impiegano in Svizzera circa 150 000 persone, assicurando alla Confederazione da un lato, e ai Cantoni e Comuni dall'altro, rispettivamente circa la metà e un quinto delle imposte delle persone giuridiche. Per queste imprese, complessivamente, l'onere fiscale aumenterà.

Promozione dell'innovazione

Con le imposte cantonali e comunali saranno promosse e sostenute le imprese innovative. Grazie all'introduzione di un nuovo strumento fiscale – il patent box – sarà ridotta l'imponibilità degli utili da brevetti e potranno essere accordate deduzioni supplementari per le attività di ricerca e sviluppo. Queste misure mirano a salvaguardare la competitività del polo svizzero dell'innovazione e a offrire posti di lavoro attrattivi. Le agevolazioni fiscali saranno tuttavia limitate affinché anche queste imprese contribuiscano in misura adeguata al finanziamento dei compiti statali. Non sono invece previste agevolazioni nell'ambito dell'imposta federale diretta.

Compensazione federalistica

Se gli attuali privilegi fiscali fossero semplicemente aboliti, la Svizzera risulterebbe meno competitiva a livello internazionale. Pertanto molti Cantoni prevedono di ridurre le imposte per tutte le imprese. Poiché trae vantaggio dai Cantoni economicamente attrattivi, la Confederazione cede loro una quota maggiore del gettito fiscale. Dal canto loro i Cantoni indennizzano adeguatamente le Città e i Comuni per le eventuali ripercussioni derivanti dalle riforme cantonali. Con l'abolizione degli attuali privilegi fiscali per le società con statuto speciale deve essere adeguato anche il calcolo per la perequazione finanziaria nazionale.

Aumento dell'imposizione sui dividendi

All'imposizione dei dividendi e al rimborso delle riserve da apporti di capitale delle imprese si applicheranno regole più severe, che comporteranno un maggiore onere fiscale per gli azionisti.

Difficoltà finanziarie dell'AVS

Il progetto assicura le maggiori entrate urgentemente necessarie per garantire le rendite dell'AVS. La situazione finanziaria dell'AVS si sta rapidamente deteriorando. Già oggi le entrate correnti non sono più sufficienti per coprire le uscite². La situazione peggiorerà rapidamente con il pensionamento delle generazioni del «baby boom», contraddistinte da una forte natalità, e con l'aumento della speranza di vita.

2 miliardi di franchi in più per l'AVS

Con il presente progetto l'AVS riceverà dal 2020 circa 2 miliardi di franchi supplementari all'anno³, 800 milioni dei quali saranno versati dalla Confederazione. L'importo residuo sarà a carico delle imprese e degli assicurati: i contributi dell'AVS saranno infatti leggermente aumentati per la prima volta da 40 anni a questa parte. L'aliquota di contribuzione sarà aumentata di 0,15 punti percentuali per i datori di lavoro e per i lavoratori.

Diminuzione del gettito per gli enti pubblici

Sul breve termine le misure fiscali comporteranno per Confederazione, Cantoni e Comuni una diminuzione del gettito fiscale pari a circa 2 miliardi di franchi all'anno⁴. Questa cifra tiene conto delle riduzioni di imposta previste dai Cantoni, le quali non fanno tuttavia parte del presente progetto. Se accettata, la riforma assicura per contro a medio e lungo

- 2 Il finanziamento dell'AVS si basa su un sistema di ripartizione in cui le entrate annue devono coprire le uscite di un anno. Il deficit di ripartizione accumulato dal 2014 ammonta a 2,7 miliardi di franchi. Sinora è stato possibile compensarlo mediante i redditi patrimoniali in maniera da chiudere con un risultato positivo il conto d'esercizio dell'AVS (stato: fine 2017). In futuro i redditi patrimoniali non saranno più sufficienti per compensare il deficit di ripartizione (vedi rapporti annuali Fondi di compensazione dell'Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell'Assicurazione per l'invalidità e delle indennità per perdita di guadagno [↗](#) compenswiss.ch > Rapporti annuali).
- 3 L'importo dipende dall'evoluzione degli stipendi e delle rendite. Nel 2030 ammonterà presumibilmente a 2,4 miliardi di franchi (si vedano i calcoli dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, stato 26.9.2018, consultabili nella scheda informativa «Ripercussioni del progetto RFFA sulla stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)», pag. 6 [↗](#) ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > AVS > Riforme & revisioni > AVS 21).
- 4 La stima si fonda su un sondaggio effettuato presso i Cantoni relativo ai loro piani di attuazione della presente riforma (stato: marzo 2018); Messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 2018 concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17); FF 2018 2079, qui 2192 ([↗](#) admin.ch > Diritto federale > Foglio federale).

termine entrate maggiori rispetto ad un suo eventuale rifiuto, come dimostra uno studio dell'Amministrazione federale delle contribuzioni⁵. A breve termine, le minori entrate stimate dovrebbero inoltre essere riassorbite del tutto o in parte con il passare del tempo: è addirittura possibile che la riforma produca un gettito superiore a quello attuale. Le ripercussioni finanziarie complessive per l'ente pubblico dipenderanno tuttavia da diversi fattori, in particolare dalla politica fiscale degli altri Paesi e dei Cantoni, nonché dalle reazioni delle imprese.

E se il progetto è respinto?

Nel caso in cui i privilegi fiscali per le imprese che operano prevalentemente a livello internazionale non vengano aboliti, è lecito attendersi che all'estero saranno adottate misure nei confronti delle imprese svizzere, ad esempio un aumento delle imposte per le loro filiali estere. Oppure le imprese potrebbero trasferirsi altrove, con una conseguente perdita di posti di lavoro e una diminuzione del gettito per Confederazione, Cantoni e Comuni. Senza il finanziamento supplementare i problemi finanziari dell'AVS peggiorerebbero rapidamente e dovrebbero essere risolti per intero dalla sola Riforma AVS 21.

5 Studio dell'AFC, Estimation dynamique des conséquences du Projet fiscal 17 sur les recettes fiscales [estv.admin.ch](https://www.estv.admin.ch) > Politica fiscale Statistiche fiscali Informazioni fiscali > Politica fiscale > Informazioni specifiche > Rapports > 2018.

Le misure della riforma fiscale e del finanziamento dell'AVS in sintesi⁶

Misure fiscali: imprese	
Misura	Descrizione
Abolizione dei privilegi fiscali cantonali	A livello federale le società con statuto speciale (ad es. le società di amministrazione) continueranno a versare la totalità dell'imposta sugli utili. A livello cantonale hanno sinora versato soltanto un'imposta sugli utili ridotta o ne sono state esentate. Con il progetto questo privilegio fiscale sarà abolito. Una disposizione transitoria attenuerà le ripercussioni di tale misura.
Patent box	A livello cantonale l'utile da brevetti e diritti analoghi sarà tassato in modo ridotto. I Cantoni dovranno però applicare un'aliquota di almeno il 10 per cento su questi utili.
Deduzioni supplementari per le attività di ricerca e sviluppo	Per promuovere le attività di ricerca e sviluppo i Cantoni possono ponderare maggiormente le relative spese. È ammessa una deduzione massima di una volta e mezzo l'importo delle spese.
Deduzione per l'autofinanziamento	I Cantoni possono accordare una deduzione degli interessi sul capitale proprio se nel capoluogo cantonale l'onere effettivo dell'imposta sull'utile di Confederazione, Cantone e Comune ammonta almeno al 18,03 per cento.
Limitazione dello sgravio fiscale	Lo sgravio fiscale risultante dai patent box, dalle deduzioni supplementari per le attività di ricerca e sviluppo nonché dalla deduzione per l'autofinanziamento non deve superare il 70 per cento. Nel caso in cui la prassi cantonale preveda un regime transitorio per le società con statuto speciale, anche gli ammortamenti previsti in tale regime rientrano nella limitazione dello sgravio fiscale.
Adegamenti in ambito di imposta sul capitale	Nel calcolare l'imposta sul capitale, i Cantoni possono tenere conto in misura ridotta del capitale proprio ascrivibile alle partecipazioni, ai brevetti e diritti analoghi e ai prestiti interni al gruppo.
Dichiarazione delle riserve occulte	Le imprese che trasferiscono la loro sede in Svizzera possono beneficiare per i primi anni di ammortamenti supplementari. Se queste imprese trasferiscono la loro sede all'estero, saranno assoggettate ad un'imposta di partenza come accade già oggi.
Estensione del computo globale d'imposta	Il computo globale d'imposta consente di evitare la doppia imposizione a livello internazionale. Con il progetto hanno diritto a tale computo anche gli stabilimenti d'impresa in Svizzera di imprese estere.

6 Una tabella di maggiori dimensioni è disponibile all'indirizzo dff.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Votazioni > Votazione popolare sulla legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (19.05.2019) > Sintesi delle misure della riforma fiscale e del finanziamento dell'AVS; link diretto: efd.admin.ch/misure-rffa.

Misure fiscali: azionisti	
Misura	Descrizione
Aumento dell'imposizione dei dividendi	I ricavi da partecipazioni degli azionisti saranno soggetti a un'imposta federale sul reddito in ragione del 70 per cento almeno e a un'imposta cantonale in ragione almeno del 50 per cento. Attualmente la Confederazione prevede un'imposizione dei dividendi del 60 per cento per la sostanza privata e del 50 per cento per la sostanza commerciale; in quattro Cantoni l'imposizione dei dividendi è inferiore al 50 per cento. La condizione per questa imposizione ridotta resta invariata: è necessario detenere una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale di un'impresa.
Limitazioni al principio degli apporti di capitale	Le imprese quotate in una borsa svizzera possono rimborsare agli azionisti le riserve da apporti di capitale esenti da imposta soltanto se distribuiscono dividendi imponibili di pari importo. Nel caso in cui riacquistino le proprie azioni, tali imprese devono ridurre le riserve da apporti di capitale per un importo equivalente a quello della riduzione delle riserve da utili.
Adegamenti relativi alla trasposizione	L'utile derivante dalla vendita di azioni resta in linea di principio esente da imposta. Il progetto sopprime tuttavia completamente tale esenzione fiscale se una persona vende le azioni a una società da lei controllata.
Misure di politica finanziaria	
Misura	Descrizione
Perequazione tra Confederazione e Cantoni	La quota dell'imposta federale diretta spettante ai Cantoni è innalzata dal 17,0 per cento al 21,2 per cento. Secondo lo stato attuale delle entrate, i Cantoni riceveranno circa 1 miliardo di franchi in più all'anno ⁷ .
Clausola per i Comuni	I Cantoni sono tenuti a indennizzare adeguatamente i Comuni per le ripercussioni finanziarie delle riduzioni fiscali a livello cantonale.
Adegamenti nella perequazione finanziaria	Attualmente nel calcolo della perequazione finanziaria gli utili delle società con statuto speciale sono ponderati in misura minore rispetto agli altri utili, per tener conto dell'imposizione ridotta di cui beneficiano. Questa ponderazione ridotta è soppressa con l'abolizione dello statuto speciale di queste società. Gli utili di tutte le persone giuridiche saranno ponderati in misura minore rispetto alle altre entrate.
Contributo complementare di durata limitata	Per mitigare l'impatto delle modifiche apportate alla perequazione finanziaria, i Cantoni finanziariamente deboli riceveranno dalla Confederazione 180 milioni di franchi all'anno per 7 anni.

7 Stima dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC del settembre 2018 ([link](https://www.parlamento.ch) [parlamento.ch](https://www.parlamento.ch) > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > Numero dell'oggetto: 18.031 > «Conséquences financières statiques de la décision du Parlement sur la RFFA, du message sur le PF 17 et du projet sur la RIE III soumis au vote [plans cantonaux de mise en œuvre compris] par rapport au droit en vigueur»).

Finanziamento dell'AVS

Misura	Descrizione
Ulteriori mezzi per l'AVS	Dal 2020 saranno versati all'AVS circa 2 miliardi di franchi supplementari all'anno. 800 milioni circa proverranno dalla Cassa federale: la Confederazione riverserà all'AVS la sua quota sul «percento demografico» dell'IVA ⁸ (530 mio.) e aumenterà il suo contributo alle uscite dell'AVS (300 mio.). Le imprese e gli assicurati contribuiranno con 1,2 miliardi di franchi: i contributi AVS aumenteranno di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori questo si tradurrà in un aumento delle deduzioni salariali di 0,15 punti percentuali; anche per i datori di lavoro è previsto un aumento equivalente di 0,15 punti percentuali. Ciò corrisponde a un prelievo di 1,50 franchi su ogni 1000 franchi di salario.

8 Dal 1999 un punto percentuale dell'IVA è destinato al finanziamento della struttura demografica dell'AVS. Attualmente l'83% dei proventi confluisce nell'AVS e il 17% va alla Confederazione.

Gli argomenti

NO a un nuovo imbroglio fiscale!

Comitati referendari

Comitato referendario «RII3, RFFA: No è no!»

La Riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) è inaccettabile come lo era la Riforma III dell'imposizione delle imprese (RII3), respinta con oltre il 60 per cento di NO due anni fa. Il messaggio era chiaro: rifiutiamo nuovi privilegi per le grandi imprese a discapito della stragrande maggioranza della popolazione. Tuttavia il Parlamento ha ignorato questo voto e ripropone la stessa ricetta.

La RFFA provocherà miliardi di franchi di perdite alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni, come sarebbe stato il caso con la RII3. Le conseguenze si faranno sentire negli asili nido, nell'assistenza agli anziani, nella qualità della formazione, nelle cure ospedaliere, nei sussidi per l'assicurazione malattia ecc. **La Riforma ci colpirà tutti, le donne in particolare.**

I regali alle grandi imprese saranno pagati dalla popolazione anche attraverso l'aumento delle imposte. **Le ingiustizie continueranno:** noi continueremo a pagare le imposte fino all'ultimo centesimo del nostro stipendio e gli azionisti a beneficiare di esenzioni considerevoli sui loro dividendi. Le deduzioni sugli utili delle multinazionali potranno raggiungere addirittura il 70 per cento!

La RFFA ci porta in un vicolo cieco. **La Svizzera resterà la locomotiva del dumping fiscale a livello internazionale,** con strumenti di evasione discutibili. È un gioco pericoloso che rischia di portarci di nuovo su una lista nera. La Svizzera continuerà a sottrarre entrate ai Paesi poveri, che ne hanno un bisogno vitale.

La RFFA contiene certo un punto positivo: il finanziamento aggiuntivo per l'AVS. Tuttavia, non si tratta di una compensazione sociale: **i pensionati attuali e futuri non riceveranno un franco in più!** In un Paese ricco come il nostro, centinaia di migliaia di persone sono costrette a contare ogni centesimo per arrivare alla fine del mese. Piuttosto che offrire nuovi

regali alle grandi imprese bisognerebbe valorizzare le rendite AVS! Inoltre, questo finanziamento aggiuntivo non ci preserva dall'innalzamento dell'età pensionabile per le donne, già previsto dal Consiglio federale.

NO a un nuovo imbroglio fiscale!

 no-rffa.ch

«Comitato borghese NO alla riforma fiscale e sociale» e «Comitato delle generazioni»

Per una previdenza per la vecchiaia sicura

Il collegamento tra due progetti senza alcun nesso pertinente è un affronto alla democrazia e impedisce l'espressione fedele del voto. Il contributo a sostegno dell'AVS impedisce inoltre le necessarie e urgenti riforme strutturali della previdenza per la vecchiaia. Chiediamo una previdenza per la vecchiaia sicura e stabile e progetti democratici.

 neinstaf.ch

 Generationenkomitee.ch

Raccomandazione dei comitati referendari

Per tutte queste ragioni, i comitati referendari raccomandano di votare:

No

Gli argomenti

Consiglio federale

La legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS offre una soluzione equilibrata a due problemi urgenti. Crea un sistema fiscale competitivo e conforme agli standard internazionali, con regole uguali per tutte le imprese, e al contempo rafforza l'AVS a vantaggio di tutta la popolazione svizzera. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Riforme necessarie

Una piazza economica efficiente e una previdenza per la vecchiaia affidabile sono due dei fattori chiave del successo del sistema svizzero. Per preservarli bisogna adeguare l'imposizione delle imprese ai requisiti internazionali. Al contempo l'AVS necessita di fondi supplementari affinché le rendite possano essere finanziate anche in futuro.

Si è tenuto conto delle critiche

Gli ultimi progetti che intendevano risolvere questi problemi sono stati respinti in votazione popolare nel 2017, sebbene la necessità di riforme fosse indiscussa. Il nuovo progetto tiene conto delle critiche e delle esigenze formulate: le misure fiscali sono meglio equilibrate e grazie al rafforzamento dell'AVS è prevista anche una compensazione a livello sociale. Anche le Città e i Comuni saranno adeguatamente indennizzati. Cantoni, Città e Comuni sostengono il presente progetto.

Per un sistema fiscale più equo

Il nuovo sistema fiscale è più equo, giacché in futuro saranno applicate le stesse regole di imposizione a tutte le imprese. Vi sarà complessivamente un aumento delle imposte per le società che beneficiano attualmente di privilegi. Le altre imprese, segnatamente le PMI, pagheranno invece meno imposte a seguito delle riduzioni di imposta previste nella maggior parte dei Cantoni. Le lacune nell'imposizione degli azionisti saranno inoltre colmate.

**Per una Svizzera
innovativa**

Il progetto promuove le attività di ricerca e sviluppo. In questo modo la Svizzera può consolidare la sua elevata attrattiva per le imprese innovative e garantire posti di lavoro in settori d'avvenire.

**Un passo
importante per
rendite sicure**

Con il progetto l'AVS sarà rafforzata. La nostra principale assicurazione sociale riceverà rapidamente i fondi di cui ha urgentemente bisogno. Dovrebbe quindi risultarne agevolata anche la riforma strutturale dell'AVS.

**Non fare nulla
sarebbe dannoso**

Senza l'abolizione dei privilegi fiscali la Svizzera dovrebbe aspettarsi da parte degli altri Paesi l'adozione di contromisure, che danneggerebbero la nostra economia. In assenza di un finanziamento supplementare, nel giro di pochi anni l'AVS si ritroverebbe sprovvista dei fondi necessari per pagare le rendite.

**A vantaggio della
popolazione
svizzera**

Il progetto è un buon compromesso. Contribuisce a mantenere sane le finanze di Confederazione, Cantoni e Comuni. Assicura posti di lavoro attrattivi e rafforza l'AVS. A trarne beneficio è l'intera popolazione svizzera.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA).

Sì

 admin.ch/rffa-it



Il testo in votazione

Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) del 28 settembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 marzo 2018¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 3 ottobre 2003² concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo

³ ... Per la sostanza delle persone fisiche considera solo la crescita. Per gli utili delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento del potenziale fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche; distingue in particolare tra gli utili secondo l'articolo 24b della legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e gli altri utili.

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018

¹ Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 il Consiglio federale continua a tenere conto dello statuto fiscale speciale delle persone giuridiche secondo l'ex articolo 28 capoversi 2–4⁴ LAID⁵. In questo periodo l'utile determinante è calcolato conformemente all'articolo 3 capoverso 3 della presente legge nella versione applicabile fino all'entrata in vigore della presente modifica. Per il calcolo si applicano i fattori beta dell'anno di riferimento 2020. Gli utili ponderati con i fattori beta sono considerati nel calcolo del potenziale di risorse dei relativi anni di riferimento; a partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore l'entità di tali utili è ridotta di un quinto all'anno.

² Questo metodo di calcolo è utilizzato anche se la persona giuridica ha rinunciato volontariamente al suo statuto fiscale speciale dopo il 31 dicembre 2016.

¹ FF 2018 2079

² RS 613.2

³ RS 642.14

⁴ RU 1991 1256, 1998 669

⁵ RS 642.14



³ Dal quinto all'undicesimo anno di riferimento successivo all'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale può introdurre soglie minime e massime per i fattori con i quali gli utili delle persone giuridiche sono considerati nel calcolo del potenziale di risorse secondo l'articolo 3 capoverso 3.

⁴ Negli anni di cui al capoverso 3 la dotazione minima perseguita ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno successivo all'entrata in vigore della modifica. A tal fine, la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'imposta federale diretta

Ingresso

visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale⁷,

Art. 18b cpv. 1

¹ I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Art. 20 cpv. 1^{bis} e 3–7

^{1bis} I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

³ Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. Rimane salvo il capoverso 4.

⁴ Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve

⁶ RS 642.11

⁷ RS 101



disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.

⁵ Il capoverso 4 non è applicabile alle riserve da apporti di capitale:

- a. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d;
- b. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
- c. in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

⁶ I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

⁷ Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

Art. 20a cpv. 1 lett. b

¹ È considerato reddito da sostanza mobiliare ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c anche:

- b. il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 20 capoversi 3-7; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Art. 58 cpv. 1 lett. c, secondo periodo

Abrogato

Art. 61a Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

¹ Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta



sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

² Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

³ Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

⁴ Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Art. 61b Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

¹ In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

² Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 56 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Art. 125 cpv. 3

³ Ai fini della tassazione dell'imposta sull'utile, le società di capitali e le società cooperative indicano inoltre il loro capitale proprio al termine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. Il capitale proprio comprende il capitale azionario o sociale liberato, le riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 20 capoversi 3–7 esposte nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve occulte costituite per il tramite di utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio.

Art. 196 cpv. 1 e 1bis

¹ I Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.

^{1bis} Accordano ai Comuni una compensazione adeguata per gli effetti dell'abrogazione degli articoli 28 capoversi 2–5⁸ e 29 capoverso 2 lettera b⁹ della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁰ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni.

⁸ RU 1991 1256, 1998 669

⁹ RU 1991 1256, 1995 1449

¹⁰ RS 642.14



3. Legge federale del 14 dicembre 1990¹¹ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Titolo

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 7 cpv. 1, terzo e quarto periodo

¹ ... I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (compresi le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 50 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I Cantoni possono prevedere un'imposizione superiore.

Art. 7a cpv. 1 lett. b

¹ È considerato reddito imponibile della sostanza ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 anche:

- b. il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 7b; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Art. 7b Principio degli apporti di capitale

¹ Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 2.

² Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.

³ Il capoverso 2 non si applica alle riserve da apporti di capitale:

¹¹ RS 642.14



- a. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 lettera d;
- b. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 24 capoversi 3 lettera b e 3^{quater} o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
- c. in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

⁴ I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

⁵ Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

Art. 8 cpv. 2quinquies

2quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I Cantoni possono prevedere un'imposizione superiore. L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

Art. 8a Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente

Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 24a e 24b.

Art. 10a Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente

Alla deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 25a.



Art. 14 cpv. 3, secondo periodo

³ ... I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per la sostanza ascrivibile ai diritti di cui all'articolo 8a.

Art. 24 cpv. 3^{bis}, primo periodo, e 3^{quater}, secondo periodo

^{3bis} Qualora una società di capitali o una società cooperativa trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l'imposizione della differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale della partecipazione è rinviata. ...

^{3quater} ... Rimane salvo il trasferimento a una filiale svizzera secondo il capoverso 3 lettera d.

Art. 24a Brevetti e diritti analoghi: definizioni

¹ Sono considerati brevetti:

- a. i brevetti secondo la Convenzione del 5 ottobre 1973¹² sul brevetto europeo, nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»;
- b. i brevetti secondo la legge del 25 giugno 1954¹³ sui brevetti;
- c. i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a o b.

² Sono considerati diritti analoghi:

- a. i certificati protettivi complementari secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti e la loro proroga;
- b. le topografie protette secondo la legge del 9 ottobre 1992¹⁴ sulle topografie;
- c. le varietà vegetali protette secondo la legge federale del 20 marzo 1975¹⁵ sulla protezione delle novità vegetali;
- d. i documenti protetti secondo la legge del 15 dicembre 2000¹⁶ sugli agenti terapeutici;
- e. le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge del 29 aprile 1998¹⁷ sull'agricoltura;
- f. i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a–e.

Art. 24b Brevetti e diritti analoghi: imposizione

¹ Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una

¹² RS **0.232.142.2**

¹³ RS **232.14**; RU **2017 2745**

¹⁴ RS **231.2**

¹⁵ RS **232.16**

¹⁶ RS **812.21**; RU **2017 2745**

¹⁷ RS **910.1**



riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile. I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

² L'utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l'utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio.

³ Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un'aliquota ridotta, le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25a sono addizionate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all'importo addizionato. I Cantoni possono garantire questa imposizione in altro modo entro cinque anni dall'inizio dell'imposizione ad aliquota ridotta.

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne:

- a. il calcolo dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un'aliquota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus;
- b. l'applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi;
- c. gli obblighi di documentazione;
- d. l'inizio e la fine dell'imposizione ad aliquota ridotta; e
- e. il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.

Art. 24c Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

¹ Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

² Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

³ Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

⁴ Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Art. 24d Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

¹ In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

² Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'im-



presa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Art. 25a Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

¹ Su richiesta, i Cantoni possono permettere la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi in ragione di un importo che supera del 50 per cento al massimo le spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale.

² Sono considerate ricerca e sviluppo la ricerca scientifica e l'innovazione fondata sulla scienza di cui all'articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 2012¹⁸ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

³ Una deduzione superiore è ammessa per:

- a. le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;
- b. l'80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

⁴ Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

Art. 25a^{bis} Deduzione per autofinanziamento

¹ Gli oneri consentiti dall'uso commerciale comprendono anche la deduzione per autofinanziamento, sempre che la legge cantonale lo preveda e nella capitale del Cantone l'aliquota cumulata dell'imposta del Cantone, del Comune e di eventuali altri enti che si amministrano da sé ammonti almeno al 13,5 per cento per l'insieme della tariffa. La deduzione corrisponde all'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia.

² Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in Svizzera prima di una riduzione secondo l'articolo 29 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l'attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata.

³ È escluso l'interesse figurativo su:

- a. le partecipazioni di cui all'articolo 28 capoverso 1;
- b. gli attivi non necessari all'azienda;
- c. gli attivi di cui all'articolo 24a;
- d. le riserve occulte dichiarate secondo l'articolo 24c, compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta;



- e. gli attivi relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, sempre che derivino dall'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 28 capoversi 1–1^{ter} o da distribuzioni.

⁴ L'aliquota dell'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni. Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l'applicazione di un'aliquota conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso 3 lettera e.

⁵ L'interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo fiscale sulla base:

- a. del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo il valore determinante per l'imposta sull'utile, durante il periodo fiscale;
- b. del valore medio del capitale proprio durante il periodo fiscale;
- c. dei tassi di copertura di cui ai capoversi 2 e 3; e
- d. delle disposizioni sull'aliquota dell'interesse figurativo di cui al capoverso 4.

⁶ Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione dei capoversi 2–5.

Art. 25b Limitazione dello sgravio fiscale

¹ La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 24b capoversi 1 e 2 nonché 25a e 25a^{bis} non può eccedere il 70 per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 28 capoversi 1 e 1^{bis}, e prima della deduzione delle riduzioni effettuate.

² I Cantoni possono prevedere una riduzione inferiore.

³ Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

Art. 28 cpv. 2–5

Abrogati

Art. 29 cpv. 2 lett. b e 3

² Il capitale proprio imponibile consiste:

- b. *Abrogata*

³ I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1, ai diritti secondo l'articolo 24a e ai mutui concessi a società del gruppo.



Art. 72z¹⁹ Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 28 settembre 2018

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica degli articoli 7 capoverso 1 terzo e quarto periodo, 7a capoverso 1 lettera b, 7b, 8 capoverso 2^{quinquies}, 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24 capoversi 3^{bis} primo periodo e 3^{quater} secondo periodo, 24a–24d, 25a, 25a^{bis}, 25b, 28 capoversi 2–5, 29 capoversi 2 lettera b e 3 nonché 78g entro la data dell'entrata in vigore integrale della modifica del 28 settembre 2018.

² A partire da tale data le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario. In tal caso il Governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.

³ I Cantoni possono anticipare l'adeguamento della loro legislazione all'articolo 78g capoversi 1 e 2.

Art. 78g Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018

¹ Se una persona giuridica è stata tassata conformemente all'articolo 28 capoversi 2–4²⁰ del diritto anteriore, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento.

² L'importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione.

³ Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, dichiarate al termine dell'imposizione conformemente all'articolo 28 capoversi 2–4 del diritto anteriore sono considerati nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all'articolo 25b.

4. Legge federale del 22 giugno 1951²¹ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione

Art. 2 cpv. 1 lett. g

¹ Il Consiglio federale può segnatamente:

- g. stabilire le condizioni alle quali uno stabilimento d'impresa in Svizzera di un'impresa estera assoggettato all'imposta sull'utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può

¹⁹ La numerazione definitiva della presente disposizione sarà stabilita dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

²⁰ RU 1991 1256, 1998 669

²¹ RS 672.2



chiedere il computo globale d'imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili.

5. Legge federale del 20 dicembre 1946²² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 2 cpv. 4 e 5

⁴ I contribuiti degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,7 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 810 franchi all'anno.

⁵ Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 810 franchi all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.

Art. 5 cpv. 1

¹ Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,35 per cento.

Art. 6 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi

¹ Gli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi versano contributi pari all'8,7 per cento del salario determinante.

² I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi possono essere riscossi, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,35 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.

Art. 8 Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola

¹ Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo dell'8,1 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 56 400 franchi, ma è almeno di 9400 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,35 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

² Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9300 franchi, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 405 franchi l'anno, salvo che tale importo sia già stato pagato sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso al tasso più basso della tavola scalare.



Art. 10 cpv. 1

¹ Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo è di 405 franchi; il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano contributi inferiori 405 franchi, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, sono considerati persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare l'importo limite in funzione delle condizioni sociali dell'assicurato per le persone che non esercitano durevolmente un'attività lucrativa a tempo pieno.

Art. 13 Ammontare del contributo dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,35 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

Art. 103 cpv. 1bis-1quater

^{1bis} Il contributo della Confederazione di cui al capoverso 1 è aumentato. L'aumento corrisponde:

- a. alle ripercussioni fiscali statiche stimate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni riguardo:
 1. all'imposta sull'utile,
 2. alla deduzione per autofinanziamento e agli adeguamenti in materia di imposta sul capitale,
 3. all'imposizione dei dividendi, e
 4. al principio degli apporti di capitale;
- b. al netto:
 1. delle entrate supplementari provenienti dall'aumento del tasso del contributo AVS, e
 2. dell'importo della quota federale del percento demografico a favore dell'AVS.

^{1ter} L'aumento è arrotondato a ventesimi di punto percentuale.

^{1quater} L'aumento è stabilito in base alla stima dei valori al momento dell'adozione della legge federale del 28 settembre 2018²³ concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS.



6. Decreto federale del 20 marzo 1998²⁴ sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AVS/AI

Titolo

Legge federale
sull'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
a favore dell'AVS

Ingresso

visto l'articolo 130 capoverso 3 della Costituzione federale²⁵,

Art. 1 Aumento delle aliquote

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono aumentate come segue:

- a. l'aliquota normale di 1 punto percentuale;
- b. l'aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali;
- c. l'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero di 0,5 punti percentuali.

Art. 2 cpv. 1–3

¹ Il provento integrale dell'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto è devoluto all'AVS.

² e ³ *Abrogati*

7. Legge federale del 13 ottobre 1965²⁶ sull'imposta preventiva

Art. 4a cpv. 4

⁴ In occasione dell'acquisto dei propri diritti di partecipazione conformemente ai capoversi 1–3, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono addebitare l'eccedenza di liquidazione per almeno la metà alle riserve da apporti, aggio e pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale). Se questa condizione non è soddisfatta, l'importo delle riserve da apporti di capitale è corretto di conseguenza, ma al massimo sino a concorrenza di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili.

²⁴ RS 641.203

²⁵ RS 101

²⁶ RS 642.21



Art. 5 cpv. 1^{bis}–1^{sexies}

^{1bis} Il rimborso delle riserve da apporti di capitale fornite dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o società cooperativa allibra le riserve da apporti di capitale su un conto separato del bilancio commerciale e comunica ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il capoverso 1^{ter} è riservato.

^{1ter} In occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1^{bis}, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Se questa condizione non è soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Le altre riserve che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale devono essere accreditate per un importo equivalente sul conto speciale delle riserve da apporti di capitale.

^{1quater} Il capoverso 1^{ter} non si applica alle riserve da apporti di capitale:

- a. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;
- b. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 61 capoversi 1 lettera b e 3 LIFD o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
- c. rimborsate a persone giuridiche svizzere o straniere che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento;
- d. in caso di liquidazione o di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa all'estero.

^{1quinquies} La società deve allibrare le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1^{quater} lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all'AFC.

^{1sexies} I capoversi 1^{ter}–1^{quinquies} si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.



² Gli articoli 72z²⁷ capoverso 3 e 78g capoversi 1 e 2 della legge federale del 14 dicembre 1990²⁸ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (n. 3) entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui risulta che:

- a. il termine di referendum è decorso infruttuosamente; o
- b. la legge è stata accettata in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

²⁷ Cfr. nota a piè di pagina ad art. 72z LAID.

²⁸ RS 642.14

In dettaglio

Trasposizione nel diritto svizzero di una modifica della direttiva UE sulle armi (Sviluppo di Schengen)

Gli argomenti del comitato referendario	→	42
Gli argomenti del Consiglio federale	→	44
Il testo in votazione	→	46

Contesto

Il diritto svizzero in materia di armi intende proteggere gli abitanti del nostro Paese dall'abuso di armi. Questo obiettivo è sancito dal 1993 nella Costituzione federale¹. Per conseguirlo, la Svizzera adegua il suo diritto in materia di armi quando è necessario. Gli Stati dell'UE perseguono lo stesso obiettivo della Svizzera. Nel 2017, al termine di lavori durati diversi anni, hanno modificato la direttiva UE sulle armi, tenendo conto anche delle esperienze fatte con gli attentati terroristici di Parigi, Bruxelles e Copenaghen. In questi attentati sono state impiegate anche armi semiautomatiche, che permettono di sparare in breve tempo un gran numero di colpi. Per questo motivo la direttiva UE modificata contiene tra l'altro anche disposizioni che disciplinano l'accesso a tali armi. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di trasporre nel diritto svizzero la direttiva e di conseguenza di rivedere parzialmente la legge sulle armi. Contro questa modifica la «Comunità d'interesse Tiro Svizzera» ha chiesto il referendum.

Misure contro l'abuso di armi

Il progetto prevede diverse misure per lottare contro l'abuso di armi: tutte le parti essenziali di armi devono ad esempio essere contrassegnate. Inoltre i commercianti devono comunicare per via elettronica all'autorità cantonale competente tutte le vendite e gli acquisti di armi e di parti di armi. Queste misure permettono alla polizia di stabilire più facilmente la provenienza di un'arma. Ma anche di combattere in modo più efficace il mercato nero. Inoltre si migliora lo scambio di informazioni con gli altri Stati Schengen. Grazie alle nuove misure la polizia svizzera può sapere più facilmente a chi all'estero è stata negata la consegna di un'arma per motivi di sicurezza, e quindi rifiutarla a sua volta.

1 Articolo 107 capoverso 1 della Costituzione federale, RS 101
([L2](#) admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica).

Nuova regolamentazione per le armi semiautomatiche

Con la revisione parziale della legge sulle armi segnatamente le armi semiautomatiche dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi sono inserite nella categoria delle armi vietate. Ciò nonostante tali armi possono continuare a essere acquistate e utilizzate nel tiro sportivo. Al posto di un permesso di acquisto è necessaria un'autorizzazione eccezionale. Autorizzazioni eccezionali sono già oggi rilasciate per le armi della categoria delle armi vietate.

Novità amministrative

Vi sono novità amministrative per l'acquisto e il possesso di armi semiautomatiche, segnatamente di quelle dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi: i collezionisti e i musei dovranno in futuro dimostrare come garantiscono la custodia in sicurezza di tali armi. Devono inoltre tenere una lista delle armi. I tiratori che acquistano un'arma di questo tipo devono comprovare dopo cinque e dieci anni di essere membri di una società di tiro o di utilizzare regolarmente l'arma. Chi possiede già una simile arma può tenerla. Deve però dichiararla entro tre anni all'autorità cantonale competente, se l'arma non è ancora registrata; in questo caso non sarà percepito alcun emolumento. Se invece l'arma è già registrata, non occorre fare nulla.

Che cosa non cambia

Le condizioni principali per l'acquisto di un'arma non cambiano. Chi intende acquisire il proprio fucile d'assalto al termine del servizio militare può continuare a farlo, senza alcun nuovo onere. Non sono introdotti test medici e psicologici, né un obbligo di aderire a una società di tiro se si intende acquistare un'arma. Non è prevista nemmeno l'istituzione di un registro centrale delle armi. Anche per i cacciatori non cambia nulla.

Tradizione del tiro intatta

Nell'elaborazione della modifica della direttiva UE sulle armi sono state discusse anche disposizioni quali il divieto assoluto di possedere a titolo privato armi automatiche e semiautomatiche o una restrizione del numero di armi che si possono possedere. Insieme ad altri Stati la Svizzera ha potuto impedire che nella direttiva fossero introdotti tali vincoli estesi. In seguito, nella trasposizione nel diritto svizzero in materia di armi il Consiglio federale e il Parlamento hanno sfruttato a favore dei detentori di armi e dei tiratori sportivi il margine di manovra offerto dalla direttiva ai singoli Stati. In questo modo, la tradizione svizzera del tiro resta intatta. Per esempio la Festa federale di tiro, il tiro in campagna, il tiro obbligatorio o i corsi per giovani tiratori possono continuare a svolgersi come finora. Stessa cosa per le tradizioni locali quali il «Knabenschiessen» di Zurigo, il «Grand Tir des Abbayes Vaudoises» o il «Tiro Storico San Gottardo».

Che cosa succede se il progetto è respinto

Se il diritto in materia di armi non viene adeguato, la Svizzera potrebbe perdere il suo statuto di Stato partecipante a Schengen/Dublino (vedi riquadro «La Svizzera e Schengen/Dublino»). Un abbandono dei relativi accordi bilaterali avrebbe tutta una serie di conseguenze per il nostro Paese, innanzitutto per la sicurezza e il settore dell'asilo, ma anche per il traffico transfrontaliero, il turismo e l'economia nel suo insieme. La polizia e le guardie di confine non potrebbero più accedere ai sistemi di informazione e di segnalazione di Schengen e Dublino e non riceverebbero più automaticamente molte informazioni. La Svizzera dovrebbe inoltre esaminare nuovamente le domande di asilo presentate da persone la cui domanda è già stata respinta in un Paese europeo. I viaggiatori che vengono in Europa e intendono visitare il nostro Paese dovrebbero richiedere, oltre al visto Schengen, anche un visto

supplementare per la Svizzera. Anche nel traffico transfrontaliero quotidiano con gli Stati limitrofi e agli aeroporti sarebbero reintrodotti i controlli delle persone, poiché la frontiera con gli Stati limitrofi diventerebbe una frontiera esterna di Schengen. Secondo un rapporto del Consiglio federale del febbraio 2018² questo costerebbe ogni anno miliardi all'economia svizzera.

La Svizzera e Schengen/Dublino

Da circa dieci anni la Svizzera collabora strettamente con gli Stati europei nei settori della sicurezza e dell'asilo. La base giuridica è data dagli accordi per una partecipazione alla collaborazione Schengen e Dublino³, stipulati dalla Svizzera con l'Unione europea. La Svizzera ha negoziato questi accordi nell'ambito degli accordi bilaterali II con l'UE, che il Popolo svizzero ha accettato nel giugno 2005, acconsentendo quindi anche di trasporre nel diritto svizzero gli sviluppi del diritto comunitario. Una simile trasposizione non è tuttavia un automatismo; il Consiglio federale e il Parlamento possono decidere in merito – e in caso di referendum, anche il Popolo. Contro una simile trasposizione il referendum è stato chiesto solo una volta, in occasione dell'introduzione del passaporto biometrico. Nel maggio 2009 la popolazione ha votato a favore di questa introduzione, confermando così la collaborazione Schengen e Dublino nel suo insieme.

Qualora la Svizzera non recepisca o trasponga tali sviluppi nel suo diritto interno, gli accordi relativi a Schengen e Dublino cessano automaticamente di essere applicabili al nostro Paese, a meno che il Comitato misto non decida altrimenti entro 90 giorni⁴. In questo comitato sono rappresentati la Svizzera, la Commissione europea e tutti gli Stati membri dell'UE. La decisione di proseguire la collaborazione deve essere presa all'unanimità. Finora questo meccanismo di cessazione previsto dall'Accordo non è mai stato applicato.

- 2 Conseguenze economiche e finanziarie dell'associazione della Svizzera a Schengen. Rapporto del Consiglio federale del 21 febbraio 2018 in adempimento del postulato 15.3896; [parlamento.ch](https://www.parlamento.ch) > 15.3896 > Rapporto in risposta all'intervento parlamentare.
- 3 Lo spazio Schengen comprende, in linea di massima, tutti gli Stati membri dell'UE; la Gran Bretagna e l'Irlanda non applicano tuttavia la normativa Schengen integralmente. Altri quattro Stati membri dell'UE (Bulgaria, Romania, Cipro e Croazia) non applicano ancora integralmente la normativa Schengen. Lo spazio Dublino comprende tutti gli Stati membri dell'UE. Gli Stati associati – Svizzera, Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein – sono gli unici Stati non membri dell'UE che applicano integralmente la normativa Schengen e Dublino (stato febbraio 2019). Tutti questi Stati devono trasporre nel loro diritto la direttiva UE sulle armi.

- 4 **Articolo 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; RS 0.362.31**
([L](#) admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica).

Gli argomenti

Comitato referendario

Il recepimento della direttiva UE sulle armi sarebbe completamente inutile contro il terrorismo. In compenso violerebbe la Costituzione federale e la volontà del Popolo, abolirebbe il diritto di possedere armi, peggiorerebbe la sicurezza personale degli abitanti e seppellirebbe il tiro sportivo. Il comitato referendario chiede pertanto se le minacce infondate e gli allarmismi siano motivo sufficiente per accettare anche leggi evidentemente sbagliate.

Ingiusta

Il recepimento della direttiva UE viola l'articolo 5 capoverso 2 della Costituzione federale. Dal punto di vista del contenuto si allinea ampiamente all'iniziativa popolare respinta nel 2011 «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi». Inoltre, rompe anche la promessa fatta dal Consiglio federale secondo la quale non ci sarebbero stati radicali inasprimenti del diritto in materia di armi a causa di Schengen. I cittadini dovrebbero poter confidare che il Parlamento emani soltanto leggi conformi allo Stato di diritto.

Liberticida

L'articolo 17 della direttiva UE contiene un automatismo che consente nuovi inasprimenti ogni cinque anni. Con il suo recepimento perderemmo quindi il diritto di possedere armi. In tal modo si distruggerebbe una delle principali barriere contro l'arbitrio e le violazioni dei diritti umani.

Inutile

L'UE giustifica la direttiva come misura contro l'attuale ondata di terrorismo islamico. Sin dal suo inizio, però, non è stato ancora commesso un solo attentato con un'arma acquisita legalmente. Persino i portavoce del PLR e del PPD, in Parlamento, hanno messo in dubbio l'utilità della nuova legge per la lotta al terrorismo. Se la Svizzera l'accettasse, ovunque si saprebbe che il nostro Paese si lascia intimidire. Ed è ovvio cosa questo significhi per le future votazioni.

Pericolosa

Con il recepimento della direttiva UE una valanga burocratica si abbatterebbe sugli uffici delle armi. I mezzi sprecati per fare un buco nell'acqua non sarebbero più disponibili per il lavoro vero e proprio della polizia. Inoltre, con l'abolizione del diritto di possedere armi sparirebbe anche il corrispondente effetto dissuasivo. La criminalità non verrebbe ostacolata bensì facilitata.

Antisvizzera

Per il fatto che a Parigi alcuni islamisti hanno provocato bagni di sangue con armi automatiche acquistate illegalmente – e di per sé già proibite nel nostro Paese – dovremmo proibirci anche i fucili d'assalto del nostro stesso esercito. Dovremmo accettare che lo sport tradizionale più diffuso del Paese sia seppellito. Imporre a centinaia di migliaia di proprietari di armi costi supplementari e limitazioni della libertà senza un qualsivoglia motivo. Impedire i tiri storici, in quanto questi si situerebbero in una zona grigia di semilegalità, perché si svolgono con armi proibite all'estero. Non possiamo accettarlo senza perdere completamente la nostra credibilità.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

[🔗 diktat-ue-no.ch/schengen-non-e-in-pericolo](https://diktat-ue-no.ch/schengen-non-e-in-pericolo)

[🔗 diktat-ue-no.ch/il-disarmo-non-e-un-compromesso](https://diktat-ue-no.ch/il-disarmo-non-e-un-compromesso)

Gli argomenti

Consiglio federale

Proteggere gli abitanti della Svizzera dalla violenza perpetrata con le armi: questo è l'obiettivo del diritto svizzero in materia di armi. Nel perseguirlo, non si dimentica mai che in Svizzera il tiro ha una lunga tradizione che va preservata. La presente revisione parziale della legge sulle armi è in linea con questa politica. Permette inoltre alla Svizzera di continuare a partecipare a Schengen e Dublino e a beneficiare dei vantaggi che ne derivano. Il Consiglio federale sostiene il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Colmare le lacune esistenti

La direttiva UE sulle armi modificata colma le lacune esistenti nella lotta contro l'abuso di armi. Il Consiglio federale ritiene opportuno che l'UE abbia adattato la sua direttiva traendo insegnamenti dagli sviluppi occorsi dopo l'ultima revisione. È pertanto giustificato che la Svizzera trasponga questa modifica nel diritto nazionale; ne va della protezione di tutti noi.

Nessun diktat dell'UE

In quanto Stato partecipante a Schengen, la Svizzera ha potuto partecipare ai lavori di modifica della direttiva, impedendo così, insieme ad altri Stati, norme più estese che avrebbero potuto mettere a repentaglio la nostra pacifica tradizione del tiro. E ora la decisione spetta al Popolo. Non si può pertanto parlare di norme imposte dall'UE.

Nessuno sarà privato delle proprie armi

La revisione parziale della legge sulle armi apporterà per i collezionisti, i musei, i commercianti e i tiratori cambiamenti amministrativi per quanto concerne determinate armi. Sono cambiamenti ragionevoli. Quello che i tiratori temevano inizialmente e che li ha indotti ad annunciare il referendum già prima dell'adozione della direttiva non si è verificato. Nessuno sarà privato delle proprie armi. Le nostre tradizionali manifestazioni di tiro potranno continuare a svolgersi.

Nell'interesse della Svizzera

Grazie alla revisione parziale la Svizzera potrà continuare a partecipare a Schengen e Dublino. Questo è chiaramente nel suo interesse. I vantaggi di questa collaborazione bilaterale sono infatti molto ampi – per la nostra sicurezza, per il nostro settore dell'asilo e per la nostra economia.

Un no avrebbe conseguenze di ampia portata

Un no metterebbe automaticamente fine a questa collaborazione, poiché non è plausibile che *tutti* gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea vengano incontro alla Svizzera entro il breve termine previsto. Inoltre per fermare il meccanismo di cessazione è necessaria l'*unanimità*. Una cosa è certa: la fine della collaborazione avrebbe conseguenze nefaste di vasta portata in termini di politica di sicurezza, di politica d'asilo e in termini finanziari. Anche la nostra libertà di viaggiare verrebbe limitata. Le relazioni della Svizzera con l'UE si complicherebbero se la Svizzera uscisse dallo spazio Schengen e Dublino. La presente revisione parziale della legge sulle armi non contiene nulla che potrebbe giustificare un tale passo carico di conseguenze.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la trasposizione nel diritto svizzero di una modifica della direttiva UE sulle armi.

Sì

 admin.ch/direttiva-sulle-armi

§

Il testo in votazione

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 28 settembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 2018²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 16 giugno 2017³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

1 RS 101
2 FF 2018 1555
3 FF 2018 1607
4 RS 0.362.31



Modifica di un altro atto normativo

La legge del 20 giugno 1997⁵ sulle armi è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità:

- a. nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce;
- b. nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.

^{2ter} *Ex cpv. 2^{bis}*

Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi

¹ Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di:

- a. armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;
- b. armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento;
- c. armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia:
 1. armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi,
 2. armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi;
- d. armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio;
- e. armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali;
- f. lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c.



² Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di:

- a. coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c;
- b. dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento;
- c. dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e;
- d. accessori di armi.

³ È vietato sparare con:

- a. armi da fuoco per il tiro a raffica;
- b. ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente.

⁴ È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate e al di fuori delle piazze di tiro.

⁵ È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e messi debitamente in sicurezza nonché nell'ambito del tiro venatorio.

⁶ I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1–4.

⁷ L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero.

Art. 11 cpv. 2 lett. d

² Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

- d. tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell'acquirente dell'arma o della parte essenziale di arma oppure, in caso di alienazione di un'arma da fuoco, copia del documento di legittimazione;

Art. 16, rubrica

Acquisto di munizioni in occasione di manifestazioni di tiro

Titolo dopo l'art. 16a

Capitolo 3a:

Acquisto e possesso di caricatori ad alta capacità di colpi

Art. 16b Acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi

¹ I caricatori ad alta capacità di colpi possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all'acquisto dell'arma corrispondente.

² L'alienante verifica che le condizioni per l'acquisto sono adempiute.



Art. 16c Legittimazione al possesso

È legittimato al possesso di caricatori ad alta capacità di colpi chi ha acquistato legalmente gli oggetti.

Art. 18a cpv. 1, secondo periodo

Abrogato

Art. 19 Fabbricazione e modifica a titolo non professionale

¹ È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale oggetti in armi secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2.

² La modifica a titolo non professionale di oggetti in armi da fuoco diverse dalle armi da fuoco o dalle parti essenziali di armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 è soggetta ad autorizzazione. Gli articoli 8, 9, 9b capoverso 3, 9c, 10, 11 capoversi 3 e 5, nonché 12 si applicano per analogia.

³ I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale precisa le condizioni.

⁴ È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.

Art. 21, rubrica, nonché cpv. 1^{bis} e 1^{ter}

Contabilità e obbligo di comunicazione

^{1bis} Essi sono tenuti a comunicare per via elettronica, entro 20 giorni, all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione (art. 32a cpv. 2) gli acquisti, le vendite od ogni altro commercio di armi con acquirenti in Svizzera.

^{1ter} I Cantoni designano un'autorità incaricata di ricevere le segnalazioni di transazioni sospette relative a munizioni o elementi di munizioni trasmesse dai titolari di una patente di commercio di armi.

Titolo prima dell'art. 28b

Capitolo 7:

Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti

Sezione 1: Autorizzazioni eccezionali

Art. 28b Armi bianche e accessori di armi

¹ Autorizzazioni eccezionali per l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l'articolo 5 capoverso 2 possono essere rilasciate soltanto se:



- a. vi sono motivi legittimi;
- b. non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; e
- c. le condizioni specifiche previste dalla presente legge sono adempiute.

² Per motivi legittimi s'intendono segnatamente:

- a. le esigenze professionali;
- b. l'utilizzo per scopi industriali;
- c. la compensazione di menomazioni fisiche;
- d. il collezionismo.

Art. 28c Armi da fuoco nonché parti essenziali o costruite appositamente

¹ Autorizzazioni eccezionali per l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di oggetti secondo l'articolo 5 capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se:

- a. vi sono motivi legittimi;
- b. non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; e
- c. le condizioni specifiche previste dalla presente legge sono adempiute.

² Per motivi legittimi s'intendono:

- a. le esigenze professionali, concernenti in particolare l'adempimento di compiti di protezione quali la protezione di persone, di infrastrutture sensibili o di trasporti di valori;
- b. il tiro sportivo;
- c. il collezionismo;
- d. le esigenze della difesa nazionale;
- e. fini culturali, storici, d'istruzione e di ricerca.

³ Autorizzazioni eccezionali per il tiro secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate se non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 e la sicurezza è garantita da misure appropriate.

Art. 28d Condizioni specifiche per i tiratori sportivi

¹ Il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai fini del tiro sportivo è limitato alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c nonché alle parti appositamente costruite e agli accessori di armi effettivamente necessari per il tiro sportivo.



² Le autorizzazioni eccezionali sono rilasciate soltanto a persone che dimostrano all'autorità cantonale competente:

- a. di essere membri di una società di tiro; o
- b. di utilizzare con regolarità la loro arma da fuoco per il tiro sportivo, senza essere membri di una società di tiro.

³ La prova ai sensi del capoverso 2 deve essere fornita dopo cinque e dieci anni.

Art. 28e Condizioni e obblighi specifici per collezionisti e musei

¹ Autorizzazioni eccezionali ai fini del collezionismo possono essere rilasciate soltanto se le persone o le istituzioni interessate dimostrano di aver adottato misure appropriate ai sensi dell'articolo 26 per garantire la custodia in sicurezza della collezione.

² Collezionisti e musei devono:

- a. tenere una lista di tutte le armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 in loro possesso; la lista va costantemente aggiornata;
- b. essere in grado in ogni momento di presentare la lista e le rispettive autorizzazioni eccezionali alle autorità che ne facciano richiesta.

Titolo prima dell'art. 29

Sezione 2: Controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti

Art. 31 cpv. 1 lett. f, 2-2^{ter} e 3 lett. c

¹ L'autorità competente procede al sequestro di:

- f. caricatori ad alta capacità di colpi e dell'arma da fuoco corrispondente in possesso di persone non legittimate all'acquisto o al possesso.

² Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l'autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sussista un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

^{2bis} Se l'autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b–d che non sono registrate nel sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2 o il cui legittimo possesso non è stato notificato ai sensi dell'articolo 42b o per cui la prova ai sensi dell'articolo 28d capoverso 3 non è stata fornita, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e o alienare le armi da fuoco a una persona legittimata.



^{2ter} Se l'autorità competente sequestra caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e per l'arma da fuoco o alienare gli oggetti a una persona legittimata.

³ L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:

- c. gli oggetti non sono stati alienati a una persona legittimata e la domanda ai sensi del capoverso 2^{bis} o 2^{ter} non è stata presentata o è stata respinta.

Art. 32a cpv. 1 lett. c

¹ L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:

- c. banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi nonché sulle comunicazioni provenienti dagli altri Stati Schengen concernenti il rifiuto di autorizzazioni per l'acquisto di armi da fuoco per motivi di sicurezza legati all'affidabilità della persona interessata (DEBBWA);

Art. 32b cpv. 2 lett. b e 5 lett. b

² La DEBBWA contiene i dati seguenti:

- b. circostanze che hanno portato al rifiuto o alla revoca dell'autorizzazione;

⁵ Il sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:

- b. tipo di arma o di parte essenziale di arma, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, data dell'alienazione e data della distruzione;

Art. 32c cpv. 3^{bis} e 6

^{3bis} Le informazioni tratte dalla DEBBWA concernenti il rifiuto di un permesso d'acquisto di armi o di un'autorizzazione eccezionale per motivi di sicurezza legati all'affidabilità della persona interessata sono trasmesse agli altri Stati Schengen che ne fanno richiesta. La trasmissione ai sistemi d'informazione di altri Stati Schengen il cui scopo è scambiare informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate può avvenire per mezzo di una procedura automatizzata.

⁶ I dati della DEWS possono essere comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata per mezzo di una procedura automatizzata.

Art. 42b Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2018

¹ Chiunque all'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 della presente legge è in possesso di un'arma da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b–d deve, entro tre anni, notificarne il legittimo possesso all'autorità competente del proprio Cantone di domicilio.



² La notifica non è necessaria se l'arma da fuoco è già registrata in un sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2.

**Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano
di votare come segue il 19 maggio 2019:**

Sì

**Legge federale concernente la riforma
fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)**

Sì

**Trasposizione nel diritto svizzero di
una modifica della direttiva UE sulle armi
(Sviluppo di Schengen)**